



338/A

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Prot.n.5960/22402

Bari, li 15.4.1985

OGGETTO: Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo per il potenziamento del settore bieticolo-saccarifero.-

e, p. c.:

Al Sig. Presidente del Consiglio della
Regione Puglia
B A R I

Al Sig. Presidente della Giunta della
Regione Puglia
B A R I

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Regionali
R O M A

(Rif. tele n. 200/3535/PU.140.1/3 del 13.4.85)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
15 APR 1985		
Cat.	Classe	Page
Prot. N.	2+11	

In relazione alla nota n.2017 del 15.3.1985, riguardante l'oggetto, si riferisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali ha comunicato circa la legge regionale recante interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo per il potenziamento del settore bieticolo-saccarifero che il Governo della Repubblica premesso che la legge avrebbe dovuto essere comunicata allo esecutivo comunitario ai sensi dell'art.93/3 del trattato di Roma ha rilevato che:

- 1) l'art.5 prevedendo la possibile partecipazione dell'ente di sviluppo agricolo della Puglia alla costituenda società saccarifera per azioni oltre che attribuire al detto ente funzioni non elencate dall'art.3 della legge 386/1976, consentirebbe alla Regione di operare nel settore industria, escluso dalla competenza regionale;
- 2) l'art.8, non quantificando l'onere della spesa, contrasta con l'art.81 della Costituzione, per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio regionale. Nella occasione, il Governo ha inoltre osservato: A) circa l'art.2 ultimo comma, in luogo del previsto contributo del 3 per cento, sarebbe stato più logico prevedere un contributo fisso stimato in relazione ai costi amministrativi dell'Associazione; B) circa l'art.4, la disposizione avrebbe dovuto essere



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

= 2 =

formulata con esplicito richiamo alla normativa statale riguardo alla determinazione della misura dei tassi; c) circa l'art.7 quarto comma, che la disposizione si doveva più opportunamente ricondurre allo ambito della disciplina della legge 674/1978 e relativi regolamenti comunitari.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(MASSOCCO)

